

Accordo sull'indicazione delle diagnosi e dei codici diagnostici

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione per l'invalidità,
rappresentata dall'
Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

detti in seguito assicuratori

e

la Federazione dei medici svizzeri (FMH)

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. g) della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 viene stipulato quanto segue:

Art. 1 Preambolo

¹ Le parti contraenti si accordano sull'indicazione della diagnosi e dei codici diagnostici in applicazione dell'art. 69a OAINF, dell'art. 94a LAM e dell'art. 79 OAI.

² In casi speciali, che mettono in pericolo la protezione della personalità del paziente, la diagnosi può essere comunicata direttamente a un medico designato dall'assicuratore.

Art. 2 Applicazione sul piano operativo

¹ La designazione delle diagnosi avviene secondo la classificazione internazionale delle malattie, 10^a revisione (International Classification of Diseases [ICD-10]). Per gli interventi chirurgici trova applicazione la classificazione svizzera degli interventi chirurgici (CHOP, cioè la classificazione internazionale delle malattie, 9^a revisione, volume 3, adattata alla Svizzera [ICD-9-CM])

² Per le situazioni in cui la determinazione della diagnosi secondo il cpv. 1 di questo articolo non è possibile, viene elaborato un elenco di indicazioni e di codici sulla base del sistema della classificazione internazionale delle cure primarie (International Classification of Primary Care [ICPC]), che sarà vincolante per tutti i fornitori di prestazioni.

³ Le parti contraenti elaborano una transcodifica tra la TARMED e la CHOP.

⁴ I compiti vanno affidati a un gruppo di lavoro che concluderà i suoi lavori entro il 31 dicembre 2002, segnatamente per i cpv. 2 e 3 di questo articolo. Occorre garantire il coordinamento con la Commissione svizzera delle statistiche sanitarie (CSSS).

Art. 3 Entrata in vigore / disdetta

¹ Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 2002; resta riservata la votazione generale dei membri della Federazione dei medici svizzeri FMH.

² Fino all'entrata in vigore dei nuovi codici diagnostici conformemente all'art. 2 del presente Accordo, ma al più tardi fino al 30 giugno 2003 sono applicabili i metodi utilizzati attualmente per la designazione e la trasmissione delle diagnosi.

³ La procedura di disdetta è retta dall'articolo 28 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001.

Lucerna / Berna, 28 dicembre 2001

Federazione dei medici svizzeri (FMH)

Il presidente:

H.H. Brunner

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente:

W. Morger

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:

K. Stampfli